



corecom
MOLISE



DEFINIZIONE n° 27 /2016

DEL 4/5/2016

OGGETTO: archiviazione per sopravvenuto accordo definizione n°17/2016 promossa dall'utente |
contro la compagnia telefonica Wind Infostrada s.p.a.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Lucio Dalla Torre

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Angela AUFIERO

- PREMESSO** che in data 22/01/2016 l'utente } ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°704/16 in data 22/01/2016, che vedeva come controparte l'operatore Wind Telecomunicazioni s.p.a. e la Telecom Italia s.p.a.
- RILEVATO** che con nota 2271 del 29.02.2016, l'ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento ed ha fissato la data di comparizione delle stesse al 6 aprile 2016, per la discussione del reclamo e per verificare la possibile soluzione bonaria della controversia;
- PRESO ATTO** che con nota inviata via mail in data 03/05/2016 è stata trasmessa la copia dell'atto di transazione datato 21.04.2016 accettata dall'utente in data 02/05/2016 come si evince sull'atto transattivo, con la rinuncia da parte del ricorrente a proseguire l'azione, che si allega in uno alla presente;
- VISTO** l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale recita "se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza....., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA** la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA** la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*" e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- VISTO** l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AGCOM"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA

la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia";

RITENUTO

di dover procedere in merito all'archiviazione della istanza di definizione presentata dall'utente . nei confronti della compagnia Telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a. per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 20 del soprarichiamato regolamento


D E T E R M I N A

per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l'istanza di definizione prodotta dall'utente I acquisita al protocollo di questo Servizio al n°9321/15 in data 16.12.2015 per la parte che vedeva come controparte l'operatore Wind Telecomunicazioni s.p.a.. atteso che tra le parti è avvenuta una transazione trasmessa mediante PEC il 03/05/2016 ;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Angela AUFIERO



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE



Regulatory, Antitrust, Privacy and Wholesale
 Affairs
 Licensing, Consumer Affairs and Privacy
 Via C.G. Viola, 48-00148 Roma
 Fax +39 06 83177563

TRANSAZIONE

Tra

WIND Telecomunicazioni S.p.A., società con azionista unico, direzione e coordinamento di VimpelCom Ltd S.p.A., in persona dell'avv. Luigi Adriano Cassese,
(di seguito, "WIND")

e

Farmacia Picca in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Luisa Groppoli

(di seguito, "La Cliente")

SI PREMETTE

- a. La Cliente ha presentato domanda per l'adozione di un provvedimento di definizione, ai sensi degli art.14 e ss. Delibera AGCom n. 173/07/CONS presso il Corecom Molise Rif. 17/2016 - 704-2016 e riportando a tutto quanto demandato in istanza.
- b. È interesse comune delle parti addivenire ad un accordo transattivo teso a risolvere bonariamente, nonché definitivamente, le liti tra loro insorte

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue :

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Il presente atto, debitamente sottoscritto, è da considerarsi efficace tra le parti a mero titolo di transazione extra - giudiziale, e senza che il medesimo possa essere considerato quale acquiescenza, anche indiretta, da parte di WIND e qualsiasi responsabilità o colpa derivante dai fatti descritti nell'atto introduttivo del giudizio;
3. WIND, a mero titolo conciliativo e al fine di evitare l'alea di un giudizio, si impegna entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente transazione a :

- Effettuare bonifico bancario di € 153,33 (centocinquantatre/33) sul conto corrente